



Al Ministro dell'università e della ricerca

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, e in particolare:

- l’art. 24, co. 6: “*Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16...*”;
- l’art. 18, co. 1: “*Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri*” indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma”;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l’articolo 5 recante norme per il coordinamento dell’Università degli Studi di Trento con il sistema universitario nazionale, in cui si prevede al comma 2 che “*I docenti e i ricercatori dell’Università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organismi statali ed europei per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l’Università può concorrere all’assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti*”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l’art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all’Università degli studi di Trento;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 15, commi da 1-bis a 1-quater del d.l. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 12 del d.l. 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, il quale prevede che:

- (comma 1-bis) *“In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025 e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*
- (comma 1-ter) *“Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali”;*
- (comma 1-quater) *“Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università”;*

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'assegnazione delle risorse, pari a 8.103.894 di euro a decorrere dal 2024, di cui al citato art. 15, comma 1-bis e 1-ter della l. n. 106/2024 destinate al piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professori di II fascia;

CONSIDERATO che i contingenti assunzionali degli Atenei sono determinati utilizzando come unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, mentre per il professore di seconda fascia corrisponde il coefficiente di 0,7 punti organico;

CONSIDERATO che, dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è attualmente pari a circa euro 116.298;

CONSIDERATO che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 settembre 2024 e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a circa 67.446 euro (0,58 punti organico) e che, conseguentemente, il passaggio alla classe della II fascia dei professori comporta un maggior costo medio pari a circa 0,12 punti organico;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, le risorse ivi previste, pari a 8.103.894 euro a decorrere dall'anno 2024, sono assegnate alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale tramite procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. Il corrispondente contingente assunzionale per le Istituzioni relativo al presente piano straordinario, è espresso in termini di punti organico (Po), per un valore complessivamente pari a 69,68 Po. La chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (RU) in possesso di abilitazione scientifica nazionale è pertanto effettuata entro predetto limite complessivo secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Posizione	Po
RU con ASN già in servizio nell'Istituzione	0,12
RU con ASN in servizio in altra Istituzione	0,70

3. Le risorse disponibili di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente decreto, fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 30/09/2024 in possesso, alla stessa data, di abilitazione scientifica nazionale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) a ciascuna Istituzione sono assegnate le risorse necessarie (0,12 Po) per procedere ad almeno 1 assunzione nella classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale in servizio presso l'Istituzione stessa; viene altresì attribuita una ulteriore quota fissa di 0,12 Po alle Istituzioni con 2 ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
 - b) le restanti risorse sono ripartite tra le Istituzioni con almeno 3 ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale in proporzione al numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 30/09/2024 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Articolo 2 (Criteri di *utilizzo delle risorse assegnate*)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate ai sensi del presente decreto per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 30/09/2024, con bando adottato entro il 31 dicembre 2025 e presa di servizio entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei seguenti criteri:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più presenti nell'Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
 - b) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo rispetto a un professore di II fascia, pari a 0,12 punti organico;
 - c) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservati ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo del professore di II fascia, pari a 0,7 punti organico;
 - d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 da cui risultino vincitori uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per il reclutamento di professori di II fascia entro il 31/12/2026 secondo quanto indicato alla lettera a).
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1-quater, della l. 106/2024, a decorrere dal 2027 le risorse assegnate e non utilizzate dalle Istituzioni per le finalità di cui al presente decreto sono attribuite alle stesse proporzionalmente al peso della quota base del fondo di finanziamento ordinario dell'anno di riferimento, per essere destinate prioritariamente al cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente. Fatte salve le somme individuate dall'art. 15, comma 1-ter della l. 106/2024, le risorse antecedenti al 2024 non utilizzate dalle Istituzioni nei termini prescritti ivi indicati per i piani straordinari di reclutamento sono riassegnate, proporzionalmente alla quota base del fondo di finanziamento ordinario 2024, per le medesime finalità di cui al precedente periodo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN							
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d=(69,68-\text{tot } c) \times b$ (0,12 Po per le Istituzioni con 2 RU)	$e=c+d$	$f=e/\text{tot } e$	$g=e \times 116.298$
Ateneo	Ricercatori TI 30 settembre 2024 con ASN	peso % ricercatori (istituzioni con almeno 3 ricercatori)	Quota fissa - punti organico (art. 1, c. 3, lett. a)	Quota variabile punti organico (art. 1, c. 3, lett. b)	totale punti organico (Po)	Peso %	Assegnazione finale (*)
Perugia	62	7,79%	0,12	4,85	4,97	7,13%	578.020
Roma La Sapienza	43	5,40%	0,12	3,36	3,48	4,99%	404.729
Roma Tor Vergata	41	5,15%	0,12	3,20	3,32	4,76%	386.121
Milano	38	4,77%	0,12	2,97	3,09	4,43%	359.372
Bari	35	4,40%	0,12	2,73	2,85	4,09%	331.459
Bologna	30	3,77%	0,12	2,34	2,46	3,53%	286.102
Campania	29	3,64%	0,12	2,26	2,38	3,42%	276.797
Torino	26	3,27%	0,12	2,03	2,15	3,09%	250.049
Genova	25	3,14%	0,12	1,95	2,07	2,97%	240.744
Calabria	23	2,89%	0,12	1,79	1,91	2,74%	222.136
Padova	22	2,76%	0,12	1,72	1,84	2,64%	213.995
Milano Bicocca	22	2,76%	0,12	1,72	1,84	2,64%	213.995
Udine	22	2,76%	0,12	1,72	1,84	2,64%	213.995
Salento	21	2,64%	0,12	1,64	1,76	2,53%	204.690
Palermo	19	2,39%	0,12	1,48	1,60	2,30%	186.083
Milano Politecnico	18	2,26%	0,12	1,40	1,52	2,18%	176.778
Brescia	17	2,14%	0,12	1,33	1,45	2,08%	168.637
Pavia	16	2,01%	0,12	1,25	1,37	1,97%	159.333
Reggio Calabria	16	2,01%	0,12	1,25	1,37	1,97%	159.333
Firenze	15	1,88%	0,12	1,17	1,29	1,85%	150.029
Cassino	15	1,88%	0,12	1,17	1,29	1,85%	150.029
Politecnica delle Marche	15	1,88%	0,12	1,17	1,29	1,85%	150.029
Napoli Federico II	14	1,76%	0,12	1,09	1,21	1,74%	140.725
Pisa	14	1,76%	0,12	1,09	1,21	1,74%	140.725
Basilicata	13	1,63%	0,12	1,01	1,13	1,62%	131.421
Trieste	13	1,63%	0,12	1,01	1,13	1,62%	131.421
Salerno	12	1,51%	0,12	0,94	1,06	1,52%	123.280
Verona	12	1,51%	0,12	0,94	1,06	1,52%	123.280
Teramo	12	1,51%	0,12	0,94	1,06	1,52%	123.280



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d=(69,68-$ tot c) x b (0,12 Po per le Istituzioni con 2 RU)	$e=c+d$	$f=e/\text{tot } e$	$g=e \times$ 116.298
Ateneo	Ricercatori TI 30 settembre 2024 con ASN	peso % ricercatori (istituzioni con almeno 3 ricercatori)	Quota fissa - punti organico (art. 1, c. 3, lett. a)	Quota variabile punti organico (art. 1, c. 3, lett. b)	totale punti organico (Po)	Peso %	Assegnazione finale (*)
Siena	11	1,38%	0,12	0,86	0,98	1,41%	113.975
Foggia	11	1,38%	0,12	0,86	0,98	1,41%	113.975
Roma Tre	10	1,26%	0,12	0,78	0,90	1,29%	104.671
Sassari	9	1,13%	0,12	0,70	0,82	1,18%	95.367
Modena e Reggio Emilia	8	1,01%	0,12	0,62	0,74	1,06%	86.064
Sannio	8	1,01%	0,12	0,62	0,74	1,06%	86.064
Catania	7	0,88%	0,12	0,55	0,67	0,96%	77.922
Chieti e Pescara	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
Cagliari	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
Macerata	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
Bergamo	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
Camerino	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
Ferrara	6	0,75%	0,12	0,47	0,59	0,85%	68.618
NAPOLI Parthenope	5	0,63%	0,12	0,39	0,51	0,73%	59.314
Piemonte Orientale	5	0,63%	0,12	0,39	0,51	0,73%	59.314
Venezia Cà Foscari	5	0,63%	0,12	0,39	0,51	0,73%	59.314
Torino Politecnico	4	0,50%	0,12	0,31	0,43	0,62%	50.010
Urbino Carlo Bo	4	0,50%	0,12	0,31	0,43	0,62%	50.010
Tuscia	4	0,50%	0,12	0,31	0,43	0,62%	50.010
Messina	3	0,38%	0,12	0,23	0,35	0,50%	40.705
Parma	3	0,38%	0,12	0,23	0,35	0,50%	40.705
Normale Pisa	3	0,38%	0,12	0,23	0,35	0,50%	40.705
L'Aquila	2	0,00%	0,12	0,12	0,24	0,34%	27.913
Sant'Anna Pisa	2	0,00%	0,12	0,12	0,24	0,34%	27.913
Catanzaro	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Molise	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Foro Italico	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Bari Politecnico	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - Assegnazione risorse progressione di carriera Ricercatori a tempo indeterminato con ASN							
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d=(69,68-\text{tot } c) \times b$ (0,12 Po per le Istituzioni con 2 RU)	$e=c+d$	$f=e/\text{tot } e$	$g=e \times 116.298$
Ateneo	Ricercatori TI 30 settembre 2024 con ASN	peso % ricercatori (istituzioni con almeno 3 ricercatori)	Quota fissa - punti organico (art. 1, c. 3, lett. a)	Quota variabile punti organico (art. 1, c. 3, lett. b)	totale punti organico (Po)	Peso %	Assegnazione finale (*)
Insubria	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Trento	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Sissa - TS	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Venezia Iuav	1	0,00%	0,12	-	0,12	0,17%	13.956
Stranieri Perugia	-	0,00%	-	-	-		-
Napoli L'Orientale	-	0,00%	-	-	-		-
Stranieri Siena	-	0,00%	-	-	-		-
GSSI	-	0,00%	-	-	-		-
IMT Lucca	-	0,00%	-	-	-		-
IUSS Pavia	-	0,00%	-	-	-		-
SSM	-	0,00%	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	808	100,00%	7,32	62,36	69,68	100,00 %	8.103.894

(*) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale al peso % (colonna f).